

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-951 del 25/02/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE STORENA AD USO IDROELETTRICO, E RELATIVA OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE IN LOCALITA' PODERE IN COMUNE DI PENNABILLI (RN). DITTA: ELETTO BT DI PAOLUCCI NARA & C. S.A.S. PRATICA: RN10A0033.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1012 del 25/02/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la d.G.R. n. 1781 del 2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021“.
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG.2014.0220126 del 27/05/2014, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, ELETTRO BT DI PAOLUCCI NARA & C. S.A.S., c.f. 01411100512, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Torrente Storena, nel Comune di Pennabilli (RN), località Podere, ad uso idroelettrico con scadenza al 29/07/2014, rilasciata a Paolucci Giancarlo (deliberazione della Regione Marche n. 4170 del 30/07/1984) con successiva variante e cambio di titolarità in favore di ELETTRO BT DI PAOLUCCI NARA & C. S.A.S. (det. della Regione Marche n. 680 del 20/10/2005), codice pratica RN10A0033;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001 e dell’art.20, r.r. 7/2004;

CONSIDERATO che:

- l’utilizzo del bene pubblico è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il canone viene quantificato con i parametri definiti per l’uso idroelettrico della risorsa idrica e per l’occupazione di area demaniale mediante attraversamento con condotta forzata del Torrente Vignale;

- l’edificio della centrale ed il relativo scarico sono ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR), foglio 11 fronte mapp. 291 con occupazioni assentite della Regione Toscana (decreto n. 2254 del 14/02/2022 della durata di 9 anni), a favore della quale il concessionario dovrà corrispondere i relativi canoni;

CONSIDERATO che la derivazione oggetto di concessione ricade nel sito SIC-ZPS IT4090006 “Versanti occidentali e settentrionali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio” e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Torrente Storena (non classificato), il cui stato ecologico è definibile come *elevato* (all.1 par. 4, DD2017) in quanto corpo idrico con sezione di chiusura a quota superiore di 300 m.s.l.m. e ricadente all’interno di aree designate per la protezione di habitat e specie di cui al punto 1.v dell’Allegato 9 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Rimini (prot. 20/01/2022.0002193.U acquisito al PG/2022/0008843 del 20/01/2022);
- Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (prot. n. 0001373 del 28/09/2021 acquisito al PG/2021/149165 del 28/09/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (prot. n. 9789/2021 del 20/12/2021 acquisito al PG/2021/0195298 del 20/12/2021);

CONSIDERATO che le derivazioni d’acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell’allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015,

aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere definito ai sensi della DGR n. 2067/2015 nella misura pari a l/s 40,72 nel periodo estivo (maggio - settembre) e nella misura pari a l/s 57,12 in quello invernale (ottobre - aprile);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 22/02/2022, la somma pari a 1.363,21 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RN10A0033;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a ELETTRICO BT DI PAOLUCCI NARA & C. S.A.S., c.f. 01411100512, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Torrente Storena ad uso idroelettrico, e la relativa occupazione di terreno demaniale, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante un'opera di presa situata nel Comune di Pennabilli (RN), loc. Podere, sul Torrente Storena, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al foglio 19 fronte mapp 108, coordinate geografiche UTM RER x:759940; y: 851865, che consiste in una briglia con gavita, un pozzetto sghiaiatore e ed un pozzetto di carico;

- dall’opera di presa si diparte una condotta forzata interrata in acciaio della lunghezza di circa 2130 m e dal diametro interno di 514 mm che, attraversando il Torrente Vignale all’altezza del fg. 9 mapp. 46 del Comune di Pennabilli, convoglia le acque all’edificio della centrale ubicato nel comune di Badia Tedalda (AR), foglio 11 fronte mapp. 291;
 - la restituzione avviene nel Torrente Storena, in Comune di Badia Tedalda (AR), su terreno demaniale catastalmente distinto al foglio 11 fronte mapp. 291, coordinate geografiche UTM RER x:758338; y: 852701;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - portata massima non superabile di esercizio pari a 75 l/s; portata media pari a 75 l/s;
 - volume massimo derivabile 2.365.200 mc/anno
 - salto idraulico pari a 107,42 metri;
 - tratto sotteso pari a circa 2240 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a 78,99 kW;
 - produzione di energia attesa pari a 691.911 kW/h su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell’opera di presa pari a 40,72 l/s nel periodo estivo e pari a 57,12 l/s nel periodo invernale;
2. di stabilire la scadenza del titolo al 31 dicembre 2041;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 25/02/2022;
 4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2022 in 1.363,31 euro;
 5. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 1.363,31 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e contestuale occupazione di aree del demanio idrico funzionali al prelievo rilasciata a ELETTRICI BT DI PAOLUCCI NARA & C. S.A.S., c.f. 01411100512 (cod. pratica RN10A0033).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo è esercitato mediante un'opera di presa situata nel Comune di Pennabilli (RN), loc. Podere, sul Torrente Storena, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al foglio 19 fronte mapp. 108, coordinate geografiche UTM RER x:759940; y: 851865, che consiste in una briglia con gavita, un pozzetto sghiaiatore e ed un pozzetto di carico;
2. Dall'opera di presa si diparte una condotta forzata interrata in acciaio della lunghezza di circa 2130 m e dal diametro interno di 514 mm che, attraversando il Torrente Vignale all'altezza del fg. 9 mapp. 46 del Comune di Pennabilli, convoglia le acque all'edificio della centrale ubicato nel comune di Badia Tedalda (AR), foglio 11 fronte mapp. 291;
3. La restituzione avviene nel Torrente Storena, in Comune di Badia Tedalda (AR), su terreno demaniale catastalmente distinto al foglio 11 fronte mapp. 291, coordinate geografiche UTM RER x:758338; y: 852701.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di kW 78,99 per un salto nominale di m. 107,42.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 75 l/s e nella misura massima non superabile di 75 l/s, pari ad un volume annuo di 2.365.200 mc.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia Romagna il canone annuale di

concessione per l'anno 2022 pari a 1.363,31 euro, risultante dalla somma dei seguenti importi:

- a. per l'uso della risorsa idrica 1.178,18 euro;
- b. per l'occupazione delle aree demaniali 185,12 euro.

Alla Regione Toscana sono dovuti i canoni determinati con decreto n. 2254 del 14/02/2022.

2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.363,31 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2041.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 40,72 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 57,12 in quello invernale; il DMV andrà garantito mediante un'asola di deflusso larga 56 cm ed alta 8 cm creata posizionando la paratia di fondo, presente prima dello stramazzo che immette le acque nella vasca di carico, alla quota di 8 cm.
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata derivata, del volume di acqua derivata, nonché di quella lasciata defluire (o in alternativa delle portate in arrivo). I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - AREE E CONDIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dagli enti competenti indicati nello specifico:

1. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Rimini (prot. 20/01/2022.0002193.U acquisito al PG/2022/0008843 del 20/01/2022):
 - *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
 - *è compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
 - *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;*
 - *la manutenzione dell'opera di presa e la rimozione del materiale litoide dovranno essere autorizzati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;*

- *si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE – il controllo del rispetto del rilascio del DMV;*
- *il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- *ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);*
- *è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- *è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*

- *ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
 - *in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
 - *la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;*
2. Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (prot. n. 0001373 del 28/09/2021 acquisito al PG/2021/149165 del 28/09/2021):
- *il prelievo delle acque effettuato secondo quanto indicato nella domanda di concessione di derivazione del corso d'acqua, sia effettuato nel rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del Torrente Storena, come da Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.) e da normativa vigente in materia come stabilito dalla DGR Emilia-Romagna n. 1147 del 16/07/2018 che in merito all'utilizzo delle acque lotiche stabilisce l'obbligo di rispettare il rilascio del deflusso minimo vitale nelle captazioni idriche, esistenti o nuove, nei corsi d'acqua naturali;*

3. Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (prot. n. 9789/2021 del 20/12/2021 acquisito al PG/2021/0195298 del 20/12/2021):
- *che il prelievo non pregiudichi il mantenimento dello stato qualitativo del corpo idrico in oggetto;*
 - *che nell'atto di concessione sia previsto il mantenimento in alveo in ogni condizione idrologica del corso d'acqua del DMV/DE (estivo/invernale) indicato dalla pianificazione vigente;*
 - *che al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi, rispettando anche, se ritenuto necessario, la priorità dell'uso potabile ed irriguo;*

ARTICOLO 9 – OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO IN REGIONE TOSCANA

Riguardo alle prescrizioni legate alle occupazioni di aree del demanio idrico nel Comune di Badia Tedalda (AR), si rimanda al decreto di concessione n. 2254 del 14/02/2022 emanato dalla Regione Toscana ed alle eventuali varianti e/o rinnovi.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.